

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia di Caltanissetta

ORDINANZA N. 22 DEL 24 MAR. 2015

IL SINDACO

- **VISTA** la relazione del Responsabile U.F. Sanità Animale del servizio veterinario - distretto di MUSSOMELI Prot. N. 482 del 13/03/2015 dalla quale risulta che, a seguito dei controlli ufficiali effettuati in data 13/03/2015 presso l'azienda denominata DILEWA MARIO, con il codice di identificazione aziendale IT012EL117 CT ubicata in questo Comune, in contrada BUONANOTTE, con centro aziendale georeferenziato Latitudine 37,50 Longitudine 13,80 di proprietà del Sig. DILEWA MARIO nato a CALTANISSETTA il 24/12/70 e residente in MUSSOMELI Via V. FOSCOLO 39 n. 39 è stato riscontrato la presenza di un focolaio di tubercolosi;

- > Visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934 e s.m.i.;
- > Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell' 8.02.1954;
- > Vista la Legge 9 giugno 1964, n. 615;
- > Visto il D.M. n° 592 del 15.12.1995;
- > Vista l'O.M. 09/08/2012 recante misure straordinarie di polizia Veterinaria in materia di Tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e successive modifiche ed integrazioni.

ORDINA

al Sig. DILEWA MARIO nato a CALTANISSETTA il 24/12/70 e residente in MUSSOMELI Via V. FOSCOLO n. 39, che viene individuato quale custode degli animali posti sotto sequestro sanitario

l'adozione e l'osservanza delle seguenti prescrizioni :

- 1) Tutti i bovini, bufalini, caprini e le specie sensibili presenti in azienda sono posti sotto sequestro sanitario; è vietato qualsiasi movimento da e per l'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita degli stessi destinati ad immediata macellazione, da rilasciare a cura del Servizio veterinario dell'ASP di Caltanissetta, ai sensi del D.P.R. 320/54;
- 2) gli animali risultati infetti, elencati nel mod. 2/33 notificato dal servizio veterinario, vanno isolati in separato ricovero sino alla loro macellazione o al loro abbattimento sotto controllo ufficiale. I capi infetti devono essere tenuti separati dai capi sani, ed esclusi dalla monta;
- 3) I bovini, bufalini e caprini infetti devono essere abbattuti al più presto e comunque non oltre **8** giorni dalla notifica effettuata dal servizio veterinario ASP;
- 4) Il fieno, la paglia lo strame e qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti devono essere distrutti col fuoco od interrati previa aspersione con prodotto disinfettante;
- 7) Il reimpiego dei pascoli, dove hanno in precedenza soggiornato gli animali infetti può avere luogo trascorsi sessanta giorni dall'allontanamento degli stessi;
- 8) Il letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali deve essere posto in luogo inaccessibile agli animali, deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione o conservato per almeno cinque mesi prima dell'uso. Parimenti dicasi per i liquami di raccolta;
- 6) Entro 7 giorni dall'eliminazione, mediante macellazione, dei capi infetti e prima di ricostituire l'allevamento, la stalla e gli altri locali di ricovero nonché tutti gli altri oggetti utilizzati per il bestiame debbono essere puliti e disinfettati ai sensi del D.P.R. 320/54 e s.m.i.. Per la disinfezione si suggerisce:
 - nei locali senza animali: Gluteraldeide al 2% per 5 ore;
 - nelle stalle con animali: più interventi con Acido paracetico allo 0,3% per pochi minuti;

mangiatoie e beverini: composti fenolici in soluzione con acqua calda a 70°-80° al 3% per 1 ora;
nelle sale di mungitura e per le attrezzature: Ipoclorito di sodio al 3% o Iodofori per $\frac{1}{2}$ ora;

- 7) I vitelli nati dagli animali infetti devono essere identificati immediatamente e separati dalle rispettive madri ed alimentati con latte di nutrici non infette o con latte risanato.
- 8) La mungitura degli animali sani deve avvenire prima di quella degli animali infetti o sospetti;
- 9) Il latte degli animali infetti può essere impiegato unicamente per l'alimentazione animale, all'interno dell'allevamento stesso, previo trattamento termico;
- 10) Il latte degli animali negativi deve essere raccolto in appositi contenitori separati ed identificati con appositi contrassegni e può essere utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto controllo del Servizio Veterinario di igiene degli alimenti o.a.;
- 11) deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Caltanissetta distretto di Mussomeli di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d'urgenza;
- 12) il ripopolamento dell'allevamento può avvenire soltanto dopo che:
 - o tutti gli animali risultati positivi siano stati abbattuti,
 - o sia stata effettuata apposita pulizia e disinfezione dell'allevamento,
 - o tutti i bovini/bufalini di età superiore a sei settimane, rimasti in allevamento, abbiano dato esito negativo a due prove ufficiali di tubercolinizzazione effettuate a distanza di 42 giorni l'una dall'altra; la prima delle quali eseguita dopo 42 giorni dall'abbattimento degli ultimi capi infetti.

Infine viene delegato il servizio veterinario dell'ASP di Caltanissetta ad autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg. Pol.Vet. approvato con D.P.R. 8/2/54 N.320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per la macellazione.

Il Servizio Veterinario dell' Azienda U.S.P. n° 1, i Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.



IL SINDACO

Reg. Not. n. _____ del _____

ATTO DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Notificatore di questo Comune certifica di aver notificato e dato copia del presente atto al Sig. _____

_____ nato a _____ il _____ domiciliato a _____

via _____ n. _____, mediante consegna fatta a mani del Signor _____

_____ li _____

FIRMA PER RICEVUTA

IL MESSO NOTIFICATORE